



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 9a Veicoli a propulsione alternativa e a emissioni zero

¹ Sono considerati «a propulsione alternativa» i veicoli alimentati parzialmente o esclusivamente da una delle seguenti fonti di energia:

- a. elettricità;
- b. idrogeno;
- c. gas naturale, incluso il biogas;
- d. gas di petrolio liquefatto; o
- e. energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo, incluso il calore residuo.

² Sono considerati «a emissioni zero» i veicoli privi di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO₂/kWh o a 1 g CO₂/km, in particolare i veicoli alimentati esclusivamente da elettricità o idrogeno. La determinazione delle emissioni di CO₂ si fonda sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (CE) n. 715/2007.

Art. 10 cpv. 2 e 3

² Sono «autoveicoli leggeri»:

- a. gli autoveicoli con un peso totale fino a 3,5 t;

¹ RS 741.41

- b. gli autofurgoni con un peso totale superiore a 3,50 t ma non oltre 4,25 t, se dotati di propulsione alternativa e il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa.

³ Sono «autoveicoli pesanti» tutti gli autoveicoli non elencati al capoverso 2.

Art. 11 cpv. 2 lett. e e f

² Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue:

- e. gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose:
 - 1. con al massimo sette posti a sedere, compreso quello del conducente (veicoli della classe N₁),
 - 2. con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente, se coincidono con i veicoli di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera b (veicoli della classe N₂);
- f. gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (veicoli della classe N₃ o della classe N₂, purché non si tratti di autofurgoni);

Art. 33 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a^{bis} e gli autofurgoni della classe N₂ non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l'ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo.

Art. 38 cpv. 1 lett. s e 1^{bis} lett. o

¹ La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:

- s. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, furgoncini e rimorchi delle classi O₃ e O₄, purché conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012;

^{1bis} La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:

- o. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, furgoncini e rimorchi delle classi O₃ e O₄, purché conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012;

Art. 39 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Per i veicoli delle classi M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ e O₄ possono essere adottati come parametri tecnici, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le dimensioni e i pesi fissati nelle seguenti normative:

Art. 94 cpv. 1^{ter}

^{1ter} I seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 40 capoverso 1 e lo spostamento laterale di cui all'articolo 40 capoverso 3, e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza:

- a. autoveicoli con cabina del conducente aerodinamica allungata conforme all'allegato I appendice 5 del regolamento (UE) n. 1230/2012;
- b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno per l'alimentazione del veicolo.

Art. 95 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera c a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 0,75 t. Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e–g e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e in caso di veicoli a emissioni zero al massimo di 2 t.

^{1ter} Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e in caso di veicoli a emissioni zero al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati nell'articolo 9 capoverso 1 LCStr.

Art. 99 cpv. 2 lett. e

² Il capoverso 1 non si applica:

- e. agli autofurgoni della classe N₂ nel traffico interno.

Art. 178b cpv. 3

³ I ciclomotori aventi una velocità massima per costruzione di oltre 20 km/h o che, con pedalata assistita, possono superare 25 km/h devono, durante la marcia, essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente. [Questo-Lo strumento](#) deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non può tuttavia superare la velocità effettiva di oltre il dieci per cento più 4 km/h.

Art. 222q Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ Dal [data entrata in vigore più 5 anni] i ciclomotori già in circolazione devono essere conformi alle esigenze di cui all'articolo 178b capoverso 3. Sono eccettuati i veicoli messi in circolazione prima del 1° gennaio 1970.

² Gli autofurgoni la cui approvazione del tipo è stata effettuata prima del [data entrata in vigore] nonché gli autofurgoni da essa esentati importati o costruiti in Svizzera prima del [data entrata in vigore] possono essere messi in circolazione per la prima volta con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente, per quanto riguarda l'articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 1.

II

Gli allegati 2, 6 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il

² L'articolo 178*b* capoverso 3 entra in vigore il

³ L'articolo 95 capoverso 1^{ter} si applica fino al 31 dicembre 2030, dopodiché decadono tutte le modifiche in esso contenute.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Allegato 2

(art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5, 164 cpv. 2)

Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la svizzera

N. 111 direttiva 2007/46/CE, regolamento (UE) n. 167/2013, regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento (UE) n. 901/2014

111 Atti legislativi UE relativi all'approvazione generale

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Direttiva 2007/46/CE	Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1.
Regolamento (UE) n. 167/2013	Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/519, GU L 91 del 23.3.2019, pag. 42. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 capoverso 2, 5 capoverso 4 nonché 8 capoversi 4 e 5.
Regolamento (UE) n. 168/2013	regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadri cicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/129, GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 capoverso 2, 6 capoverso 4 nonché 9 capoversi 4 e 5.
Regolamento (UE) n. 901/2014	Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/239, GU L 48 del 21.2.2020, pag. 6.

N. 112 regolamento (CE) n. 692/2008, regolamento (CE) n. 595/2009, regolamento (CE) n. 661/2009, regolamento (UE) n. 582/2011, regolamento (UE) n. 1230/2012, regolamento (UE) n. 540/2014, regolamento (UE) 2017/1151, regolamento (UE) 2017/2400 e regolamento (UE) 2019/2144

112 Normativa UE inclusa negli atti legislativi relativi all'approvazione generale

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Regolamento (CE) n. 692/2008	Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1832, GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1.
Regolamento (CE) n. 595/2009	Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.
Regolamento (CE) n. 661/2009	Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 4.4.2019, pag. 1.
Regolamento (UE) n. 582/2011	Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1939, GU L 303 del 25.11.2019, pag. 1.
Regolamento (UE) n. 1230/2012	Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892, GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17.
Regolamento (UE) n. 540/2014	Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE, GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/839, GU L 138 del 24.5.2019, pag. 70.
Regolamento (UE) 2017/1151	Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/49, GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1.
Regolamento (UE) 2017/2400	Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO ₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Regolamento (UE) 2019/2144	<p>2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione, versione secondo la GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2019/318, GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1.</p> <p>Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, nella versione della GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.</p>

N. 113 direttiva 2014/30/UE

113 Normativa UE non inclusa negli atti legislativi relativi all'approvazione generale

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Direttiva 2014/30/UE	<p>Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 2004/108/CE, versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1326, GU L 206 del 6.8.2019, pag. 27.</p>

N. 114 regolamento (UE) 2016/799

114 Normativa UE concernente l'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Regolamento (UE) 2016/799	<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/158, GU L 34 del 6.2.2020, pag. 20.</p>

N. 12 regolamenti UNECE n. 0, 3, 4, 6, 7, 9–11, 13, 13-H, 14, 16, 17, 19, 22–25, 27, 29, 30, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48–51, 53, 54, 62–64, 67, 69, 70, 73–75, 77–79, 83, 85–87, 89–92, 94–96, 98–101, 104–110, 112, 113, 115–123, 128, 129, 132, 137–140, 142 e 148–152, note a piè di pagina dei regolamenti UNECE n. 0 e 144–152

12 Regolamenti UNECE

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 0 ²	Regolamento UNECE n. 0, del 19 luglio 2018, sulle condizioni uniformi per quanto concerne il sistema di omologazione internazionale dei veicoli completi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.0 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 3 ³	Regolamento UNECE n. 3, del 1° novembre 1963, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.2 Rev.4 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 4 ⁴	Regolamento UNECE n. 4, del 15 aprile 1964, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.3 Rev.3 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 6 ⁵	Regolamento UNECE n. 6, del 15 ottobre 1967, sulle condizioni uniformi per l'omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.5 Rev.6 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 7 ⁶	Regolamento UNECE n. 7, del 15 ottobre 1967, sulle condizioni unitarie per l'omologazione relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e delle luci d'ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.6 Rev.6 Emend.8).
Regolamento UNECE n. 9	Regolamento UNECE n. 9, del 26 gennaio 1994, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli delle categorie L ₂ , L ₄ e L ₅ per quanto concerne il loro livello sonoro; modificato dalla serie d'emendamento 08, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.8 Rev.3 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 10 ⁷	Regolamento UNECE n. 10, del 1° aprile 1969, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 06, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.9 Rev.5 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 11	Regolamento UNECE n. 11, del 1° giugno 1969, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere delle porte; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04, complemento 2, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.10 Rev.3 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 13 ⁸	Regolamento UNECE n. 13, del 1° giugno 1970, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli delle classe M, N e O per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 11, complemento 16, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.12 Rev.8 Emend.6).

- 2 RU 2019 477
- 3 RU 2005 3765
- 4 RU 2005 3765
- 5 RU 2005 3765
- 6 RU 2005 3765
- 7 RU 2011 891
- 8 RU 2005 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 13-H ⁹	Regolamento UNECE n. 13-H, dell'11 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01 complemento 1, in vigore dal 29 dicembre 2019 (Add.12H Rev.4 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 14 ¹⁰	Regolamento UNECE n. 14, del 1° aprile 1970, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, gli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 09, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.13 Rev.6 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 16 ¹¹	Regolamento UNECE n. 16, del 1° dicembre 1970, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di: <ul style="list-style-type: none"> I cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per fanciulli e sistemi di ritenuta per fanciulli ISOFIX nei veicoli a motore; II veicoli equipaggiati con cinture di sicurezza, spia porta cinture, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per fanciulli, sistemi di ritenuta per fanciulli ISOFIX e sistemi di ritenuta per fanciulli i-Size; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 08, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.15 Rev.9 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 17 ¹²	Regolamento UNECE n. 19, del 1° marzo 1971, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 09 dal complemento 1, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.16 Rev.6 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 19 ¹³	Regolamento UNECE n. 19, del 1° marzo 1971, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.18 Rev.7 Emend.6).
Regolamento UNECE n. 22 ¹⁴	Regolamento UNECE n. 22, del 1° giugno 1972, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, complemento 3, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.21 Rev.4 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 23 ¹⁵	Regolamento UNECE n. 23, del 1° dicembre 1971, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori di retromarcia e proiettori di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.22 Rev.4 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 24 ¹⁶	Regolamento UNECE n. 24, del 1° dicembre 1971, sulle condizioni uniformi per: <ul style="list-style-type: none"> I l'omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l'emissione di materie visibilmente inquinanti; II l'omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approvato;

⁹ RU **2011** 891

¹⁰ RU **2005** 3765

¹¹ RU **2005** 3765

¹² RU **2005** 3765

¹³ RU **2005** 3765

¹⁴ RU **2005** 3765

¹⁵ RU **2005** 3765

¹⁶ RU **2005** 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
	III l'omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l'emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti;
	IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 5, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.23 Rev.2 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 25 ¹⁷	Regolamento UNECE n. 25, del 1° marzo 1972, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di poggiatesta incorporati o non nei sedili dei veicoli; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04 complemento 1, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.24 Rev.1 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 27 ¹⁸	Regolamento UNECE n. 27, del 15 settembre 1972, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'omologazione di triangoli d'avvertimento; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.26 Rev.2 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 29 ¹⁹	Regolamento UNECE n. 29, del 15 giugno 1974, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori della cabina di guida dei veicoli industriali; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 4, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.28 Rev.2 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 30 ²⁰	Regolamento UNECE n. 30, del 1° aprile 1974, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 21, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.29 Rev.3 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 34	Regolamento UNECE n. 34, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi d'incendio; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 2, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.33 Rev.2 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 37 ²¹	Regolamento UNECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 47, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.36 Rev.7 Emend.10).
Regolamento UNECE n. 38 ²²	Regolamento UNECE n. 38, del 1° agosto 1978, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.37 Rev.3 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 41	Regolamento UNECE n. 41, del 1° giugno 1980, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei motoveicoli per quanto concerne il livello sonoro; modificato dalla serie d'emendamento 04, complemento 7, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.40 Rev.2 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 43	Regolamento UNECE n. 43, del 15 febbraio 1981, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei vetri di sicurezza e dell'installazione di questi vetri sui veicoli; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 8, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.42 Rev.4 Emend.4).
Regolamento	Regolamento UNECE n. 44, del 1° febbraio 1981, sulle condizioni uniformi per

17 RU **2005** 376518 RU **2005** 376519 RU **2005** 376520 RU **2005** 376521 RU **2005** 376522 RU **2005** 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
UNECE n. 44 ²³	l'omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; modificato dalla serie d'emendamento 03, in vigore dal 12 settembre 1995 (Add.43 Rev.1), inclusi tutti emendamenti seguenti fino a: – serie d'emendamento 04, complemento 17, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.43 Rev.3 Emend.10).
Regolamento UNECE n. 46	Regolamento UNECE n. 46, del 1° settembre 1981, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di sistemi di vista indiretti e dei veicoli a motore per quanto concerne il collocamento di questi sistemi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04, complemento 6, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.45 Rev.6 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 48	Regolamento UNECE n. 48, del 1° gennaio 1982, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 06, complemento 12, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.47 Rev.12 Emend.8).
Regolamento UNECE n. 49 ²⁴	Regolamento UNECE n. 49, del 15 aprile 1982, sulle condizioni uniformi concernenti i provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte da motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di veicoli nonché per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi prodotte da motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 06, complemento 6, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.48 Rev.6 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 50 ²⁵	Regolamento UNECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore per i veicoli della classe L; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.49 Rev.3 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 51 ²⁶	Regolamento UNECE n. 51, del 15 luglio 1982, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 5, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.50 Rev.3 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 53	Regolamento UNECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli della categoria L3 (motocicli) per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e della segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.52 Rev.4 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 54 ²⁷	Regolamento UNECE n. 54, del 1° marzo 1983, sulle condizioni uniformi per l'omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 23, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.53 Rev.3 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 62	Regolamento UNECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la loro protezione contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dal

23 RU 2005 3765

24 RU 2005 3765

25 RU 2005 3765

26 RU 2011 891

27 RU 2005 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
	complemento 3, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.61 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 63	Regolamento UNECE n. 63, del 15 agosto 1985, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di ciclomotori e moto leggere a due ruote per quanto concerne il loro livello sonoro; modificato dalla serie d'emendamento 02, complemento 4, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add. 62 Rev. 1 Emend. 4).
Regolamento UNECE n. 64	Regolamento UNECE n. 64, del 1° ottobre 1985, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 1, in vigore dal 12. gennaio 2020 (Add.63 Rev.2 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 67	Regolamento UNECE n. 67, del 1° giugno 1987, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di: <ul style="list-style-type: none"> I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore delle classe M e N nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli delle classi M e N per quanto riguarda l'installazione di dispositivi specifici per l'utilizzo di gas di petrolio liquefatto (GPL) nel sistema di propulsione; modificato dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 13 novembre 1999 (Add.66 Rev.1), inclusi tutti emendamenti seguenti fino a: <ul style="list-style-type: none"> – serie d'emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.66 Rev.5 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 69 ²⁸	Regolamento UNECE n. 69, del 15 maggio 1987, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle targhette d'identificazione posteriore per veicoli lenti (per costruzione) e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.68 Rev.1 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 70 ²⁹	Regolamento UNECE n. 70, del 15 maggio 1987, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle targhette d'identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.69 Rev.1 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 73 ³⁰	Regolamento UNECE n. 73, del 1° gennaio 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi per quanto concerne le loro protezioni laterali; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.72 Rev.1 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 74	Regolamento UNECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 11, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.73 Rev.2 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 75	Regolamento UNECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione degli pneumatici per motocicli; modificato da ultimo dal complemento 18, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.74 Rev.2 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 77 ³¹	Regolamento UNECE n. 77, del 30 settembre 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.76 Rev.3 Emend.3).

28 RU **2005** 376529 RU **2005** 376530 RU **2005** 376531 RU **2005** 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 78	Regolamento UNECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.77 Rev.2 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 79 ³²	Regolamento UNECE n. 79, del 1° dicembre 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 1, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.78 Rev.4 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 83 ³³	Regolamento UNECE n. 83, del 5 novembre 1989, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 07, complemento 9, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.82 Rev.5 Emend.9).
Regolamento UNECE n. 85 ³⁴	Regolamento UNECE n. 85, del 15 settembre 1990, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di motori a combustione interna o di sistemi elettrici, destinati alla propulsione di veicoli delle classi M e N, per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva e della potenza massima per trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificato da ultimo dal complemento 9, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.84 Rev.1 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 86	Regolamento UNECE n. 86, del 1° agosto 1990, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di veicoli agricoli o forestali a ruote per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.85 Rev.3 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 87 ³⁵	Regolamento UNECE n. 87, del 1° novembre 1990, sulle condizioni unitarie per l'omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.86 Rev.3 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 89	Regolamento UNECE n. 89, del 1° ottobre 1992, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di: I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l'installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV); modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.88 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 90	Regolamento UNECE n. 90, del 1° novembre 1992, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di insiemi di ricambio di guarnizioni per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 5, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.89 Rev.3 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 91 ³⁶	Regolamento UNECE n. 91, del 15 ottobre 1993, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.90 Rev.3 Emend.3).
Regolamento	Regolamento UNECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle condizioni uniformi

32 RU 2005 3765

33 RU 2005 3765

34 RU 2005 3765

35 RU 2011 891

36 RU 2005 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
UNECE n. 92	per l'omologazione dei silenziatori di sostituzione non originale per motoveicoli, ciclomotori e veicoli a tre ruote; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.91 Rev.2).
Regolamento UNECE n. 94	Regolamento UNECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore ($M_1 \leq 2,5$ t) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03 complemento 1, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.93 Rev.3 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 95	Regolamento UNECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore (M_1 e N_1) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 7, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.94 Rev.2 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 96	Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di motori destinati ai trattori agricoli e forestali e su macchine mobili non stradali, per quanto concerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, in vigore dal 29 maggio 2018 (Add.95 Rev.3 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 98 ³⁷	Regolamento UNECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.97 Rev.3 Emend.9).
Regolamento UNECE n. 99 ³⁸	Regolamento UNECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 14, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.98 Rev.3 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 100 ³⁹	Regolamento UNECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 4, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.99 Rev.2 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 101 ⁴⁰	Regolamento UNECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle automobili con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M_1 e N_1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 8, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.100 Rev.3 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 104 ⁴¹	Regolamento UNECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli delle categorie M , N e O ; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.103 Rev.1 Emend.4).

37 RU **2011** 891

38 RU **2011** 891

39 RU **2005** 3765

40 RU **2005** 3765

41 RU **2005** 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 105 ⁴²	Regolamento UNECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 06, complemento 1, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.104 Rev.3 Emend.1).
Regolamento UNECE n.106 ⁴³	Regolamento UNECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 17, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.105 Rev.2 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 107 ⁴⁴	Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 08, complemento 1, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.106 Rev.8 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 108 ⁴⁵	Regolamento UNECE n. 108, del 23 giugno 1998, sulle condizioni uniformi relative all'omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.107 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 109 ⁴⁶	Regolamento UNECE n. 109, del 23 giugno 1998, sulle condizioni uniformi relative all'omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 9, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.108 Rev.1 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 110 ⁴⁷	Regolamento UNECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di: <ul style="list-style-type: none"> I componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione; II veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.109 Rev.5 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 112 ⁴⁸	Regolamento UNECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico, un fascio abbagliante o entrambi, e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli a diodo luminoso (LED); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.111 Rev.3 Emend.6).

42 RU **2005** 376543 RU **2005** 376544 RU **2005** 376545 RU **2005** 376546 RU **2005** 376547 RU **2005** 376548 RU **2005** 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 113 ⁴⁹	Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico, un fascio abbagliante o entrambi, e muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti luminose a scarica di gas o di moduli LED; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.112 Rev.4 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 115 ⁵⁰	Regolamento UNECE n. 115, del 30 ottobre 2003, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di: <ul style="list-style-type: none"> I sistemi speciali di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II sistemi speciali di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 8, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.114 Rev.1 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 116 ⁵¹	Regolamento UNECE n. 116, del 6 aprile 2005, sulle condizioni tecniche unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dal complemento 6, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.115 Emend.6).
Regolamento UNECE n. 117 ⁵²	Regolamento UNECE n. 117, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per l'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 10, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.116 Rev.4 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 118 ⁵³	Regolamento UNECE n. 118, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie relative al comportamento alla combustione e/o l'impermeabilità a carburanti e lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di talune categorie di veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03 complemento 1, in vigore dal 16 ottobre 2018 (Add.117 Rev.2 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 119 ⁵⁴	Regolamento UNECE n. 119, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.118 Rev.1 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 120 ⁵⁵	Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.119 Rev.1 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 121 ⁵⁶	Regolamento UNECE n. 121, del 18 gennaio 2006, sulle prescrizioni unitarie relative all'omologazione dei veicoli e concernenti la sistemazione e l'identificazione dei comandi manuali, spie e indicatori; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 14 novembre 2018 (Add.120 Rev.2 Emend.3).

⁴⁹ RU **2005** 3765

⁵⁰ RU **2005** 3765

⁵¹ RU **2011** 891

⁵² RU **2011** 891

⁵³ RU **2011** 891

⁵⁴ RU **2011** 891

⁵⁵ RU **2011** 891

⁵⁶ RU **2011** 891

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 122 ⁵⁷	Regolamento UNECE n. 122, del 18 gennaio 2006, sulle prescrizioni unitarie relative all'omologazione dei veicoli delle classi M, N e O dotati di dispositivi di riscaldamento; modificato da ultimo dal complemento 5, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.121 Emend.5).
Regolamento UNECE n. 123 ⁵⁸	Regolamento UNECE n. 123, del 2 febbraio 2007, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.122 Rev.2 Emend.6).
Regolamento UNECE n. 128 ⁵⁹	Regolamento UNECE n. 128, del 17 novembre 2012, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare nelle unità di illuminazione omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 9, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.127 Emend.9).
Regolamento UNECE n. 129 ⁶⁰	Regolamento UNECE n. 129, del 9 luglio 2013, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli ulteriormente sviluppato (ECRS); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03 complemento 2, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.128 Rev.4 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 132 ⁶¹	Regolamento UNECE n. 132, del 17 giugno 2014, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei dispositivi retrofit di controllo delle emissioni (REC) per veicoli commerciali pesanti, trattori agricoli e forestali nonché macchine mobili non stradali, equipaggiati di motori ad accensione per compressione; modificato dalla serie d'emendamento 01 complemento 1, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.131 Rev.1 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 137 ⁶²	Regolamento UNECE n. 137, del 9 giugno 2016, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle automobili per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, con messa a fuoco sui sistemi di ritenuta; modificato dalla serie d'emendamento 01 complemento 2, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.136 Rev.1 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 138 ⁶³	Regolamento UNECE n. 138, del 5 ottobre 2016, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli stradali silenziosi per quanto concerne la loro percepibilità ridotta; modificato dalla serie d'emendamento 01 complemento 1, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.137 Rev.1 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 139 ⁶⁴	Regolamento UNECE n. 139, del 22 gennaio 2017, sulle condizioni uniformi relative all'omologazione delle automobili per quanto concerne il dispositivo di assistenza alla frenata (ABS); modificato dal complemento 1, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.138 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 140 ⁶⁵	Regolamento UNECE n. 140, del 22 gennaio 2017, sulle condizioni uniformi relative all'omologazione delle automobili per quanto concerne i sistemi elettronici di controllo della stabilità; modificato dal complemento 3, in vigore dal 12 gennaio 2020 (Add.139 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 142 ⁶⁶	Regolamento UNECE n. 142, del 22 gennaio 2017, sulle condizioni uniformi relative all'omologazione delle automobili per quanto concerne il montaggio degli pneumatici; modificato dal complemento 1, in vigore dal 16 ottobre 2018

- 57 RU **2011** 891
- 58 RU **2011** 891
- 59 RU **2014** 2611
- 60 RU **2014** 2611
- 61 RU **2014** 2611
- 62 RU **2016** 3693
- 63 RU **2016** 3693
- 64 RU **2017** 3793
- 65 RU **2017** 3793

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
	(Add.141 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 144 ⁶⁷	Regolamento UNECE n. 144, del 19 luglio 2018, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi automatici di chiamata d'emergenza (AECS) (Add.143).
Regolamento UNECE n. 145 ⁶⁸	Regolamento UNECE n. 145, del 19 luglio 2018, sulle condizioni uniformi per l'omologazione degli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size (Add.144).
Regolamento UNECE n. 146 ⁶⁹	Regolamento UNECE n. 146, del 2 gennaio 2019, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore e loro componenti, per quanto concerne la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, delle categorie L ₁ , L ₂ , L ₃ , L ₄ und L ₅ (Add.145).
Regolamento UNECE n. 147 ⁷⁰	Regolamento UNECE n. 147, del 2 gennaio 2019, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di dispositivi di agganciamento meccanici delle combinazioni dei veicoli agricoli (Add. 146).
Regolamento UNECE n. 148 ⁷¹	Regolamento UNECE n. 148, del 15 novembre 2019, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di dispositivi di segnalazione luminosa per veicoli a motore e loro rimorchi (Add.147).
Regolamento UNECE n. 149 ⁷²	Regolamento UNECE n. 149 del 15 novembre 2019, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di dispositivi di illuminazione della strada per veicoli a motore (Add.148).
Regolamento UNECE n. 150 ⁷³	Regolamento UNECE n. 150, del 15 novembre 2019, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di dispositivi catadiottrici per veicoli a motore e loro rimorchi (Add.149).
Regolamento UNECE n. 151 ⁷⁴	Regolamento UNECE n. 151, del 15 novembre 2019 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco per l'identificazione di velocipedi (Add.150).
Regolamento UNECE n. 152 ⁷⁵	Regolamento UNECE n. 152, del 22 gennaio 2020, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli delle categorie M ₁ und N ₁ per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d'emergenza (AEBS) (Add.151).

N. 22 regolamenti UNECE n. 96 e 120

22 Regolamenti UNECE

- 66 RU **2017** 3793
- 67 RU **2019** 477
- 68 RU **2019** 477
- 69 RU **2019** 477
- 70 RU **2019** 477
- 71 RU **2020** 495
- 72 RU **2020** 495
- 73 RU **2020** 495
- 74 RU **2020** 495
- 75 RU **2020** 495

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
<hr/>	
Regolamento UNECE n. 96	Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di motori per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.95 Rev.3 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 120 ⁷⁶	Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.119 Rev.1 Emend.1).

⁷⁶ RU 2011 891

Allegato 6
(art. 53 cpv. 1, 177 cpv. 1)

Misurazione del rumore

N. 37 punti 5 e 7

37 Valori limite

I valori limite seguenti non devono essere superati:

Categoria di veicoli/Fonte di rumore	Valore limite in dB(A)
5. Autoveicoli leggeri, eccettuati gli autofurgoni della classe N ₂ e i veicoli di cui ai numeri 8-10, con una velocità massima per costruzione di 25 km/h	77
7. Autofurgoni della classe N ₂ e autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai numeri 8-10, con una velocità massima per costruzione di 25 km/h e una potenza del motore:	
≤ 75 kW	80
> 75 kW – ≤ 150 kW	82
> 150 kW	84

Allegato 7

(art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)

Freni

Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia

N. 311.31 e 311.32

3 Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia per veicoli che non sottostanno a prescrizioni internazionali

31 Freni di servizio, ausiliari e di stazionamento

311.3 Forza esercitata sui comandi

La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo:

311.31 se il freno è azionato mediante pedali, 500 N sugli autoveicoli leggeri, tranne gli autofurgoni della classe N₂, 700 N sugli altri veicoli;

311.32 in caso di freni azionati a mano, 200 N per velocipedi e ciclomotori, 400 N per autoveicoli leggeri, tranne gli autofurgoni della classe N₂, 600 N per gli altri veicoli.